

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1108

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA, PICCOLOTTI, CASO, ZINGARETTI, FURFARO, MADIA, SARRACINO, ASCANI, BAKKALI, BONAFÈ, CARÈ, CIANI, CURTI, DI BIASE, DI SANZO, FERRARI, FORATTINI, GHIO, GIRELLI, GRAZIANO, LAI, MALAVASI, MARINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado

Presentata il 19 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di istituire un servizio di assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado e le università.

Nei primi mesi del 2023 si sono verificati alcuni eventi tragici che hanno avuto come protagonisti studenti universitari. In particolare nel periodo tra gennaio e aprile quattro studenti hanno compiuto un gesto estremo, facendo luce sull'esistenza di due verità scomode: la fragilità e la presenza di rischi in un contesto sociale con evidenti storture e contraddizioni. In maniera più estesa, i lunghi strascichi della pandemia di COVID-19 hanno reso evidente un diffuso malessere psicologico, corroborato da dati

statistici. Il dibattito di questi mesi non può che indurre il legislatore a dare delle risposte a dei fenomeni e processi in corso nella società, non tardando ancora.

La prevenzione e il supporto legati al benessere psicologico e alla salute mentale sono stati sempre un tabù che negli ultimi anni sta cominciando a sgretolarsi. Il Parlamento ha contribuito in tale direzione nel corso della precedente legislatura, in particolare con la presentazione di numerosi atti di indirizzo in materia e con l'introduzione del cosiddetto «bonus psicologo» di cui al comma 3 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tuttavia i tempi

sono maturi per orientare il legislatore e il Governo ad adottare norme e politiche per il riconoscimento ai cittadini di « diritti psicologici » connessi al pieno sviluppo della persona umana e al benessere individuale e collettivo. La Costituzione nei suoi principi fondamentali assegna piena dignità allo sviluppo dell'individuo e affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che lo impediscono: tale concetto non può avere un'attuazione concreta se non si ammette, tra le altre cose, la necessità di un'adeguata attenzione agli aspetti psicologici che rappresentano l'aspetto costitutivo per il benessere e la salute dei cittadini e della collettività. Inoltre, si ricorda che dal 2011 l'Organizzazione mondiale della sanità definisce il concetto di « salute » non come assenza di malattia, ma come acquisizione degli strumenti sociali psicologici ed emotivi, oltre che fisici, per affrontare la complessità, adattandosi e autogestendosi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive.

Esiste inoltre un'ampia « domanda » di supporto psicologico, come dimostrano, ad esempio, le numerose richieste per il citato *bonus* che sono rimaste inevase. Solo un decimo dei richiedenti ha avuto accesso al *bonus*: segno, da una parte, di una necessità diffusa, soprattutto per le generazioni più giovani, e, dall'altra parte, indicatore evidente di un finanziamento ancora irrisorio. L'accessibilità agli strumenti di supporto psicologico è infatti uno dei principali problemi che il legislatore deve provvedere a superare. In assenza di servizi universali, infatti, l'assistenza psicologica e psicoterapeutica ha un costo elevato per troppe famiglie.

Il malessere diffuso è corroborato ormai da numerose rilevazioni, in particolare un'indagine svolta su un campione di 30.000 studenti universitari e delle scuole superiori, « Chiedimi come sto », ha condotto il sindacato pensionati italiani (SPI CGIL), l'Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi a presentare il contenuto della presente proposta di legge nell'ambito di una conferenza stampa svoltasi alla Camera dei deputati. La citata indagine è stata realizzata con l'Istituto di ricerca eco-

nomica e sociale (IRES) Emilia-Romagna nel mese di marzo 2022. Le numerose risposte degli intervistati hanno presentato un quadro drammatico: dopo la pandemia di COVID-19, il 28 per cento ha manifestato disturbi del comportamento alimentare contro il 16 per cento del precedente periodo, mentre quasi il 15 per cento ha avuto episodi di autolesionismo; inoltre il 90 per cento vorrebbe strumenti di supporto psicologico nella propria scuola. Questi dati hanno condotto il sindacato dei pensionati e le rappresentanze studentesche a chiedere alla politica delle risposte.

La scuola è sicuramente una delle principali agenzie pubbliche del Paese nella quale generazioni di bambini e adolescenti passano la maggior parte del tempo nel periodo della crescita, costruiscono la propria personalità e hanno le prime fondamentali esperienze di interazione sociale e condivisione. È nostro compito tutelare la missione educativa della scuola, fornendo gli strumenti per essere sempre adeguata alle sfide del mondo e in grado di formare cittadini dotati di senso critico. È evidente che dalla scuola debba partire l'intervento per diffondere la cultura del benessere e le competenze psicologiche diffuse e che nella scuola si possano intercettare le situazioni di disagio nonché si possa intervenire per prevenire conseguenze ulteriori. Per queste ragioni la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, ha ad oggetto l'istituzione di un servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

L'articolo 1 istituisce il servizio di assistenza psicologica e ne definisce la composizione, le funzioni e le aree di intervento, tra cui:

la predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante e il supporto per il benessere degli alunni e del personale scolastico;

l'individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

il supporto e la formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e discenti, e per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

l'implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

lo svolgimento di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio o disturbo mentale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del-

l'istruzione e del merito, con proprio decreto, disciplina le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

L'articolo 2 istituisce un analogo servizio di supporto e di assistenza psicologica all'interno delle università, per accompagnare il percorso di formazione superiore e prevenire il manifestarsi di disturbi depressivi, d'ansia e da *stress* in tale ambito formativo.

L'articolo 3 definisce le modalità per l'adozione di linee guida per l'istituzione e il rafforzamento del servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti scolastici)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado è istituito il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e prevenire fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un *team* multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità per garantire l'assistenza nelle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare, alla percezione della propria identità di genere, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta

collaborazione con il consiglio d'istituto e con il dirigente scolastico, e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale e di prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari o di contesto che possono recare disagio allo studente;

c) accede a tutte le informazioni sugli studenti in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. L'attività del *team* multidisciplinare comprende le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli studenti e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio personale o di gruppo, legate in particolare ai disturbi del comportamento alimentare, alla percezione della identità di genere, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché alle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo;

d) supporto e formazione continua rivolta al personale docente, concernenti le problematiche specifiche dell'età evolutiva, le eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno del gruppo classe e nel rapporto docente-discente;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità, rivolti agli studenti;

f) implementazione di incontri specifici destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del *team* multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.

6. Il decreto di cui al comma 5 disciplina altresì le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo *stress*, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 2.

(Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari)

1. Al fine di fornire un sostegno adeguato e strutturale agli studenti universitari in relazione all'aumento dell'incidenza dei disturbi depressivi, d'ansia, da *stress* e all'esposizione degli studenti medesimi a una più generale fragilità psicologica, presso ciascun istituto universitario sono istituiti gli sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività del servizio di cui al presente articolo è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché alla situazione economica;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione del benessere psicologico, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ferma restando l'autonomia delle università, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente articolo, prevedendo in particolare, con riferimento ai professionisti che com-

pongono il servizio, il fabbisogno in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto universitario, le specifiche competenze e professionalità per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo nonché le funzioni e le mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, nell'assicurare l'integrazione dell'attività del servizio di supporto e assistenza psicologica psicoterapeutica e di *counseling* con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali garantisce, ove necessario, agli studenti residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Art. 3.

(Linee guida per l'istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica e adeguamento dei percorsi di formazione universitaria)

1. Al fine di assicurare l'erogazione uniforme in tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento del servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0033960